

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1105)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, RUSSO Arcangelo, SALERNO, LEGGIERI, TI-
RIOLO, CAROLLO, SAMMARTINO, COSTA, BARBARO, MANENTE COMUNALE,
TAMBRONI ARMAROLI, FRACASSI e ABIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1973

Modifica alla legge 24 aprile 1950, n. 390, per il riconoscimento
delle campagne di guerra a talune categorie di ex prigionieri
di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae origine dal fatto che, per un atto di giustizia, è doveroso accogliere le insistenti e fondate istanze di numerosi ex prigionieri di guerra ingiustamente esclusi dal riconoscimento delle campagne di guerra per il periodo trascorso in prigionia dopo l'8 settembre 1943.

L'articolo 5 della legge 24 aprile 1950, numero 390, stabilisce al secondo comma che « ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate di dette Nazioni e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite com-

missioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra ».

Con l'applicazione di tale norma veniva escluso, ai fini del computo delle campagne di guerra, il periodo passato in prigionia dopo l'8 settembre 1943 da tutti coloro i quali erano stati precedentemente catturati dalle Forze armate degli Stati Uniti, della Unione sovietica, della Gran Bretagna e degli altri Stati ad essi alleati ed erano rimasti nella posizione detta di « non collaborazione ».

Tale norma, ad un esame attento, serio e responsabile, appare, per chiare ed evidenti ragioni sia di ordine morale che giuridico, non più applicabile se non si vuole ulterior-

mente perpetrare una ingiusta discriminazione ed un trattamento non equo nei confronti di molti di coloro che, nell'assolvimento del proprio dovere, vennero a trovarsi, al pari di altri, nello stato di « prigioniero di guerra ».

Non è possibile non riconoscere che per tutti coloro i quali alla data dell'8 settembre 1943 si trovavano nello stato di « prigioniero di guerra » in mano alleata continuava la condizione di prigionia di guerra già costituita e ricadente sotto la tutela delle condizioni internazionali in materia e che certamente sarebbe stata valutata per l'intero periodo trascorso in tale condizione ai fini del computo delle campagne di guerra.

D'altra parte nessuna differenza di trattamento può essere sostenuta fra i periodi di prigionia trascorsi alla data dell'8 settembre 1943 e quelli successivi, perchè i prigionieri di guerra debbono avere tutti lo stesso trattamento quando siano stati riconosciuti esenti da addebiti per il comportamento, qualunque sia stata la località della cattura e della detenzione e indipendentemente dal fatto che abbiano o meno collaborato con la Potenza detentrici.

Onorevoli senatori, per questi motivi giuridici e morali che toccano profondamente la coscienza di tutti noi, siamo certi del conforto del vostro assenso e del vostro voto favorevole al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per tutti i militari o militarizzati caduti in prigionia di guerra durante la guerra 1940-1945, sempre che essi, all'atto del rimpatrio, abbiano avuto il favorevole giudizio delle apposite Commissioni di interrogatorio, indipendentemente dalla Potenza detentrici o dalla loro dichiarazione di cooperazione o di non cooperazione con le Potenze alleate dopo l'8 settembre 1943, è riconosciuto valido l'intero periodo di prigionia per il computo delle campagne di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 24 aprile 1950, n. 390, e tutte le altre che fossero in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.